



SETTORE ANAGRAFICO – CERTIFICATIVO

DETERMINAZIONE N. 16/C DEL *(data di protocollazione del provvedimento)*

OGGETTO: “EVOBRAIN S.R.L.” C.F./R.I. 08442680727 – Cancellazione d’Ufficio dalla Sezione Speciale delle start-up innovative per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia ai sensi dell’art. 40 del Decreto-Legge 16 Luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 Settembre 2020, n. 120 – Iscrizione nel Registro delle Imprese.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
- Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i. sul Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. approvato con D.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Richiamata la Deliberazione n. 51 del 29.06.2021 con la quale la Giunta ha assegnato al sottoscritto l'incarico di Conservatore del Registro delle Imprese di Bari;
- Vista la necessità di procedere ad un costante aggiornamento dei dati pubblicati dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute;
- Considerato che il raggiungimento di tali obiettivi è, altresì, una delle attività che il Ministero dello Sviluppo Economico sottolinea di svolgere periodicamente;



- Premesso che ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i. " *L'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», e' la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione....*", che possiede i requisiti previsti dall'art. 25, comma 2 del summenzionato decreto;
- Considerato che ai sensi dell'art. 25, comma 8 della citata normativa "*Per le start – up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, a cui la start – up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione*";
- Preso atto che ai sensi del comma 15 del citato articolo è previsto che "*entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'Ufficio del registro delle imprese*";
- Preso atto della norma emergenziale di cui all'art. 106 comma 1 del D.L. 18 del 17/03/2020 (decreto Cura Italia), convertito in Legge n. 27 del 24/04/2020, con la quale è stato stabilito che "*in deroga a quanto previsto dagli art. 2364, secondo comma, e art. 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio*";
- Rilevato, pertanto, che tutte le start- up innovative o incubatori certificati erano tenute a depositare entro il 2 agosto 2021 presso l'Ufficio del registro delle imprese l'attestazione relativa al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 25 comma 15 della norma sopra richiamata ;



- Visto il comma 16 del predetto articolo, come modificato dall'art. 40 del D.L. 76 /2020 (convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020) che stabilisce che *“Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189,terzo comma , del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15;*
- Vista la Circolare n. 3696/c del Ministero dello Sviluppo Economico del 14 febbraio 2017 che ha regolamentato la disciplina dei controlli di competenza degli Uffici del Registro delle Imprese, sia in sede di iscrizione delle imprese nell'apposita sezione speciale, che durante la loro permanenza nella sezione;
- Vista la comunicazione di avvio del suddetto procedimento inviata all'impresa interessata tramite PEC in data 15 ottobre 2021, prot. n. 70772, con la quale è stata rappresentata la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25 comma 2 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla L. n. 221/2012 e s.m.i. ed il conseguente avvio della procedura di cancellazione dall'apposita sezione speciale, permanendo l'iscrizione in sezione ordinaria;
- Valutato che attraverso questa comunicazione la società coinvolta in questo procedimento e' stata invitata ad inoltrare eventuali controdeduzioni ovvero a presentare volontariamente apposita domanda di cancellazione dalla sezione speciale “Start-up innovative” attraverso la predisposizione e l'inoltro di un'istanza telematica al Registro delle Imprese;
- Preso atto, altresì, che la suindicata comunicazione specificava che, decorso senza alcun riscontro il termine assegnato dall'Ufficio, il Conservatore del Registro delle Imprese avrebbe provveduto con propria determinazione all'iscrizione della cancellazione d'ufficio dalla Sezione Speciale “Start- up Innovative” della società;
- Verificato che, a tutt'oggi, da parte dell'impresa coinvolta, risultano violate le disposizioni richiamate dall'art. 25, comma 15, del D.L. n. 179/2012 e s.m.i.;



- Considerato che la cancellazione prevista dall'art. 25, comma 16 del D.L. 179/2012 convertito dalla L.221/2012 e s.m.i. si traduce in un'iscrizione, determinando la rimozione dell'impresa dalla predetta Sezione Speciale, fermo restando l'iscrizione della medesima nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
- Rilevato che tra i compiti affidati al Dirigente del Settore Anagrafico Certificativo rientri quello di adottare il provvedimento *de quo*;
- Vista la Circolare n. 1/V del 10 settembre 2020 adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico in merito alla condotta cui gli enti camerali devono attenersi in relazione a quanto prescritto dall'art. 25, comma 16 del D.L. 179/2012, così come modificato dal richiamato D.L. n. 76/2020, i cui principi ai quali attenersi risultano essere stati confermati anche per l'anno 2021 dal medesimo Dicastero con la Lettera Circolare protocollata in data 30 settembre 2021 al n.ro U/0278980;
- Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile P.O. "Segreteria del Conservatore", Dr. Antonio Bruno, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali eseguiti;
- Ritenuto necessario procedere

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

l'iscrizione d'Ufficio della cancellazione dalla Sezione Speciale delle "Start -Up Innovative" del Registro delle Imprese di Bari, della società "EVOBRAIN S.R.L." C.F./R.I. 08442680727, permanendo l'iscrizione delle stesse nella Sezione Ordinaria.

Dispone che la relativa trascrizione sia effettuata a cura del Servizio preposto sulla posizione R.E.A. 627128 e che questo provvedimento sia comunicato al domicilio digitale della società, risultante dalla banca dati del Registro delle Imprese, ovvero, nel caso quest'ultimo risulti irregolare o non iscritto, tramite il servizio postale ordinario, all'indirizzo della sede legale della società.



Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, in regola con l'imposta di bollo, al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bari entro otto (8) giorni dalla ricezione del presente provvedimento ai sensi dell' art. 2189 , comma 3, del Codice Civile.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

(Avv. Angelo Raffaele CAFORIO)